

Dear Sir

Conflitti d'interessi? Nossignore!

Gli archivi e le fondazioni d'artista sono fondamentali per verificare l'autenticità. Ma nel caso di contestuale proprietà di opere sono stati insinuati dubbi che ledono la fiducia del mercato

di Dario Jucker*



Dario Jucker, avvocato dell'archivio Albers

Lugano (Svizzera). Sono note alcune vicende giudiziarie che hanno coinvolto gli archivi d'artista e che sono state oggetto di articoli apparsi sul Giornale dell'Arte (nr. 431 settembre 2022; nr. 415, marzo 2021).

L'importanza del ruolo degli archivi d'artista nel sistema dell'arte è stata da diverse voci riaffermata. Ma alcuni commentatori hanno evidenziato che nella giurisprudenza italiana si starebbe affermando il principio per cui il presunto unilaterale potere degli stessi nel rilasciare le autentiche sarebbe sulla via del tramonto, lasciando spazio ad una liberalizzazione nel settore (il riferimento è alle sentenze della Corte d'Appello civile e penale di Milano nei casi Koons e Albers).

Avendo assistito personalmente la Fondazione Albers nel caso relativo alla sentenza n. 7148/2022 della Corte d'Appello di Milano, ritengo importante precisare alcuni punti.

È doveroso sottolineare che in questa decisione i giudici milanesi si sono concentrati sull'assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo al gallerista e che il fulcro della decisione risiede proprio nell'assenza di prova del dolo del reato contestato (inteso come consapevolezza della falsità dell'opera) senza, invece, scalfire l'elemento oggettivo (la falsità dell'opera).

In un passaggio secondario della decisione gli stessi giudici hanno nondimeno adombrato il tema del potenziale conflitto d'interesse delle fondazioni che autenticano e che sono anche proprietarie di opere, concludendo che, in tal caso, il vaglio di attendibilità del loro parere debba essere più penetrante. Io penso che questa decisione, peraltro non ancora definitiva, non introduca alcuna novità di portata rivoluzionaria.

La libertà di esprimere un parere su un'opera d'arte è infatti un principio consolidato. E, in ambito penale, è altresì pacifico che le dichiarazioni rese dalla parte civile debbano essere vagliate dal giudice con attenzione più profonda rispetto a quelle di un teste. Ciò che non condivido è la questione del conflitto d'interessi: gli archivi che sono anche proprietari di opere sarebbero potenzialmente in tale situazione.

A mio avviso il tema del conflitto d'interessi degli archivi, se generico e fuori contesto è pretestuoso.

Vi possono essere situazioni in cui il conflitto d'interessi è presente: si pensi al caso in cui la persona che si occupa di rilasciare l'expertise è altresì incaricata della vendita. Ma la regola per cui gli archivi che possiedono anche opere si trovano necessariamente in conflitto d'interessi non è a mio avviso valida.

Mi riferisco in particolare alla Josef & Anni Albers Foundation, luogo di conservazione della memoria dei coniugi Albers.

Uno degli obiettivi della Josef & Anni Albers Foundation è proteggere il

mercato dai falsi. La Fondazione non persegue alcun vantaggio patrimoniale quando esamina un quadro di Albers; il suo compito è esclusivamente tutelare l'opera autentica dell'artista, con ciò offrendo un servizio fondamentale per il mercato dell'arte.

Il raffronto tra le contraffazioni e le centinaia di autentiche dovrebbe peraltro eliminare in radice il dubbio che la Fondazione Albers operi per fare artificialmente aumentare i prezzi, che, come noto, sono influenzati da numerosi altri fattori (tra i quali mi limito a ricordare la determinazione con la quale esso persegue le contraffazioni).

Il conflitto d'interessi non dovrebbe essere invocato in senso astratto o generico, piuttosto dimostrato in ogni caso concreto (Corte appello di Napoli, sez. III, 24/01/2018, sentenza n. 381). Dato che la Fondazione, nella vicenda che ha occupato la Corte d'appello di Milano, non ha avuto alcun ruolo nella vendita del dipinto, ma si è limitata ad esaminarlo e ad attestarne la falsità, non si comprende come sia possibile evocare tale conflitto.

Peraltro, l'argomento del presunto conflitto d'interessi degli archivi non ha trovato accoglimento nelle aule di giustizia. Ciò che invece si sta affermando è un esame attento, dettagliato e concreto del modus operandi degli archivi, ovvero la verifica se gli stessi si attengono ai più elevati standard di diligenza. La circostanza che gli archivi siano anche proprietari di opere non influisce sulla qualità del loro lavoro.

Con gli standard di diligenza degli archivi ci troviamo di fronte a criteri oggettivi, che non discendono dall'alto né da alcuna nomina, e che proteggono il mercato da esperti improvvisati e generalisti, avendo come obiettivo finale la tutela della sicurezza nella circolazione dei beni.

Un conto è sostenere, come non si discute, che il parere di un esperto possa sempre essere rivisto e sottoposto a contraddittorio e che anche il certificato di autenticità non abbia un valore «eterno» e che possa essere smentito e contraddetto.

Diverso è dire, come sostenuto nella sentenza, che il parere degli archivi, proprio per la possibilità di essere contestati, non abbiano alcun valore (soprattutto quando nessuno l'ha messo in discussione).

È la normativa stessa ad imporre di considerare del tutto essenziale la certificazione delle opere d'arte destinate al mercato (art. 64 del Codice dei Beni Culturali).

Il certificato di autenticità è fonte di affidamento ed «elemento determinante ai fini di valutazione, ma non fonte di presunzione assoluta ai fini probatori», come sostiene Alessandra Donati, avvocato of Counsel dello studio legale Advant Nctm. Il riconoscimento da parte del mercato, che si può trasformare in autorevolezza, è spesso, come nel caso

avendo curato in tutto il mondo numerose mostre e pubblicazioni riferite all'artista ed esaminato nel corso della sua attività oltre 2mila dipinti attribuiti allo stesso.

Sostenere, dunque, con affermazioni generiche e decontestualizzate, che gli archivi che sono anche proprietari di opere sono in conflitto d'interessi significa promuovere e lasciare il mercato nell'assoluta incertezza e questo, anche in ossequio al valore della sicurezza nella circolazione dei beni, non deve certamente essere favorito.

È già stato peraltro evidenziato come non sia bene riversare sugli archivi d'artista un livello di responsabilità più ampio di quanto possano sopportare, dato che, a differenza degli altri operatori (case d'asta e gallerie), essi sono delle strutture fragili e la loro scomparsa potrebbe avere un effetto devastante per il mercato.

A parere di chi scrive è dunque auspicabile che si apra la strada verso il criterio della diligenza nel rilascio delle autentiche, non certo che siano introdotti vaghi argomenti riferiti al potenziale conflitto d'interessi degli archivi.

* Avvocato esperto di diritto dell'arte